

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5876 Anno 2018

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 12/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12155-2016 proposto da:

PERCIANTE PAMELA, PERCIANTE NICOLA, PERCIANTE
COSTANTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 53,
presso lo studio dell'avvocato DONATO D'ANGELO, rappresentati
e difesi dall'avvocato PAOLO D'ELETTO;

- ricorrenti -

contro

MOSTRA MARCHIGIANA MOBILI EMME TRE SRL, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BOEZIO 19, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO
CERUTTI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

ARMONY SPA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



12426
17

- intimata -

avverso la sentenza n. 2391/2015 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'S' or '7']

[Handwritten signature]

Il Collegio, preso atto

che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso fondato giusti i principi espressi da questa Corte a SSUU con la sentenza n 24707 del 04/12/2015.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che: Nicola Perciante e Pamela Perciante (eredi di Basili Rita) con ricorso del 16 maggio 2016 hanno chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 2391 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello principale proposto da Armony e dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto da Perciante e riformava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannata al pagamento in favore di Basili Rita della somma di €. 6.042,55, a titolo di risarcimento danni subiti da quest'ultima, alla quale era stata venduta una cucina da Mostra Marchigiana Mobili Emme Tre S.r.l., prodotta ad essa appellante, affetta da una serie di vizi di tale rilevanza da renderla inidonea all'uso. Il Tribunale aveva, altresì, riconosciuto d'ufficio una responsabilità diretta di Armony per alcuni dei vizi lamentati, condannandola a rivalere la società Mostra Marchigiana Mobili per le pretese risarcitorie della



Basili, nonché al risarcimento del danno direttamente in favore dell'attrice. A seguito del decesso, nella fase di appello, della Basili si costituiva in giudizio Perciante Nicola proponendo appello incidentale, al fine di ottenere la condanna di mostra Marchigiana Mobili per grave inadempimento nell'esecuzione del contratto in solido con quella già dichiarata di Armony spa.

Secondo la Corte di Appello di Roma, la domanda originaria della Basili di natura contrattuale non avrebbe potuto essere rivolta nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale. Il capo della sentenza che, invece, ha condannato Armony a manlevare Mostra Marchigiana Mobili Emme Tre S.r.l. dalle pretese della Basili non è stato impugnato (manca tuttavia un capo di condanna diretta della società venditrice in favore dell'attrice). L'appello incidentale di Rita Basili andava dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente, posto che, nel caso in esame, non vi era nessun rapporto di interdipendenza logica o di pregiudizialità necessaria tra le cause, essendo la decisione sulla configurabilità di una responsabilità diretta di Armony nei confronti dell'acquirente del prodotto assolutamente indipendente e scindibile da quella che concerne la responsabilità contrattuale della società Mostra Marchigiana Mobili Emme tre S.r.l.



La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma è stata chiesta per un motivo: per error in procedendo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 100,331, 332, 333,334, e 343 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma, erroneamente, interpretato ed applicato i principi del codice di rito che regolano modo e termine di proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, dichiarando inammissibile quella proposta dalla sig.ra Rita Basili con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 25 giugno 2007. La società Mostra Marchigiana Mobili Emme Tre S.r.l. ha resistito con controricorso. La società Armony in questa fase non ha svolto attività giudiziale


Considerazioni in diritto

1.= Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia dichiarato inammissibile l'appello incidentale avanzato nei confronti della società Mostra Marchigiana Mobili, parte diversa dall'appellante principale (la società Armony), ritenendolo tardivo non considerando il principio espresso dalla SSUU di questa Corte con la sentenza n. 24627 del 2007 e, comunque, il principio espresso dalle SSUU, con la più recente sentenza n. 24707 del 2015).




1.1.= Il motivo è fondato.

Al riguardo va osservato che , nel ritenere che nel caso in esame non vi fosse nessun rapporto di interdipendenza logica o di pregiudizialità necessaria tra le cause, essendo la decisione sulla configurabilità di una responsabilità diretta di Armony nei confronti dell'acquirente del prodotto assolutamente indipendente e scindibile da quella che concerne la responsabilità contrattuale della società Mostra Marchigiana Mobili Emme tre S.r.l. la corte territoriale si è posta in irriducibile contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ai sensi del quale, in caso di chiamata in causa in garanzia, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato (nel nostro caso il terzo chiamato sarebbe la società Armony, produttrice della cucina oggetto del giudizio) avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto garantito (nel nostro caso, alla sig.ra Rita Basili, ovvero, ai suoi eredi), senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è



priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi, comunque, ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione (cfr. Sez. U. Sen. n. 24707 del 04/12/2015).

1.2.= Comunque e tuttavia, come pure ha evidenziato il ricorrente, la decisione impugnata si è posta in contrasto anche con il principio espresso da questa Corte a SSUU, con la sentenza n. 24627 del 2007, secondo cui: sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale,



sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

Pertanto, in applicazione dei principi di diritto, qui richiamati, la Corte territoriale, avrebbe dovuto ritenere tempestivo l'appello incidentale, proposto, da Basili Rita, con comparsa di costituzione del 25 giugno 2007, nel rispetto del termine di 20 giorni prima della data in citazione fissata nell'atto di appello il 16 luglio 2007.

In definitiva, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la tardività dell'appello incidentale. La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per l'esame dell'appello incidentale. La Corte d'appello di rinvio provvederà a predisporre il regolamento delle spese anche per il presente giudizio di cassazione..




- RG. 12155 del 2016 Nicola e Pamela Perciante --Mostra Marchigiana Mobili Emme Tre srl

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. Civ. sott. VI della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2017.

Il Presidente



Funzionario Gen. 1/1